

STATUTO
DEL
Centro di Aggregazione Sociale
BELLAVISTA

Approvato dall'Assemblea dei Soci
il 18 marzo 2006

ART. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana, è costituita come associazione non riconosciuta – ex art. 36 del C.C. nel territorio del Comune di Sansepolcro il Centro di aggregazione sociale autogestito, denominato "BELLAVISTA".

ART. 2

L'Associazione è un Centro autogestito permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e non persegue fine di lucro.

Promuove le attività culturali, ricreative favorendo i rapporti con le altre associazioni, circoli e organizzazioni democratiche in collaborazione con Comune, Comunità Montana, ASL, Enti, Organizzazioni Sindacali, Scuole del territorio allo scopo di contribuire a migliorare la qualità della vita;

Organizza servizi rispondenti ai bisogni culturali, della lettura, dei nuovi mezzi di comunicazione e telecomunicazione, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza dei soci, compresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci;

Organizza iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto;

Utilizza la sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statutari sopra previsti.

Il "Centro" non ha alcuna connotazione politica, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana. Ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la vera funzione sociale.

ART. 3

Il "Centro", invia su opportuna richiesta dell'Amministrazione Comunale il Bilancio preventivo e consuntivo, il programma generale delle attività, nonché gli atti relativi alla nomina degli Organismi del "Centro".

ART. 4

Possono aderire al "Centro" tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune e per ragioni di opportunità, tale adesione, su proposta del Comitato di Gestione e con delibera di Assemblea Ordinaria, può essere allargata a cittadini residenti in altra località.

Tutti gli aderenti riceveranno una tessera che dà diritto alla qualifica di socio, da convalidare anno per anno, tramite versamento della quota associativa.

I locali del "Centro" possono essere frequentati da tutti i soci.

ART. 5

I soci sono tenuti:

Al pagamento della tessera sociale, possono inoltre essere richiesti contributi per eventuali integrazioni al fine del sostegno economico del sodalizio.

Sia la tessera che le eventuali integrazioni non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o provento e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili;

All'osservanza dello Statuto , degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali

ART. 6

I soci sono espulsi o sospesi :

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando si rendano morosi del pagamento della tessera;
- Quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all' Associazione;
- Quando tengano in privato o in pubblico deplorabile condotta:

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci sospesi o espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta della sospensione o dell'espulsione al Collegio dei Probiviri

ART. 7

Sono organi del centro

Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente.

Il Vicepresidente.

Il Segretario.

Il Tesoriere.

Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri.

ART. 8

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

E' convocata dal Presidente con almeno 10 giorni di preavviso tramite manifesti da affiggere presso il "Centro" stesso, la sede del Comune, le sedi delle Organizzazioni Sindacali ed altri luoghi possibili, nonché con avvisi scritti da inviare ad ogni socio.

L'Assemblea:

- 1) E' aperta a tutti i cittadini e rappresentanti di Enti e Associazioni.
- 2) Hanno diritto al voto solo i Soci del "Centro Bellavista".
- 3) Ogni socio ha diritto ad un voto e può avere la delega di un altro socio assente, convalidata dal Comitato elettorale.
- 4) Prima dell'inizio del suo svolgimento deve eleggere il Presidente dell'Assemblea, il Comitato elettorale, se necessario, il quale sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali

- 5) E' valida, in prima convocazione, quando è presente la metà dei soci più uno. pag. 4
In seconda convocazione, trascorsa mezzora, con qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 6) Decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proibiviri.
- 7) Avanza proposte di attività.
- 8) Approva il bilancio consuntivo e il preventivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza ad eccezione della delibera sullo scioglimento e sulla e sulla liquidazione dell'Associazione ove è necessario la presenza della metà dei soci più uno e delibera a maggioranza dei 4/5 (quattroquinti).

L'Assemblea ordinaria può essere convocata:

- 1) Su richiesta scritta e firmata da almeno un terzo dei Soci.
- 2) Ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio sindacale.

ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo e' eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo 15 Soci del "Centro Bellavista" di cui 2/3 dovrà essere rappresentato da Soci pensionati, il restante 1/3 potrà essere rappresentato da realtà giovanili.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo

- Elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- Elabora il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dei Soci.
- Si riunisce ogni volta che si presenta la necessità.
- Può inserire nuovi elementi quando si presenti la necessità di rafforzamento del Consiglio in misura non superiore ad 1/5 dei suoi componenti ed è tenuto a far ratificare i nuovi inserimenti alla prima Assemblea.

Le sedute del Consiglio sono valide quando i presenti sono almeno la metà più uno del Consiglio stesso.

Per le delibere è necessario il parere favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti.

In caso di parità fra due proposte, il voto del presidente vale doppio.

I componenti del Consiglio sono automaticamente decaduti con più di tre assenze non giustificate.

ART.10 IL PRESIDENTE

Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni e può essere rieletto per un solo altro mandato.

Ha la rappresentanza legale del "Centro di Aggregazione Sociale" di fronte a terzi.

Ha la facoltà di farsi sostituire, in caso di impedimento, dal Vice-presidente ed in sua assenza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Le decisioni assunte dal Presidente o suo sostituto, in caso di necessità o urgenza, debbono essere quanto prima ratificate dal Consiglio Direttivo; fino ad allora egli ne resta personalmente responsabile.

ART.11
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

pag. 5

Il Collegio dei Sindaci Revisori viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per un solo altro mandato.

Esercita il controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Consiglio.

E' parte integrante del Consiglio Direttivo e come tale è invitato ad ogni seduta dello stesso.

Esamina i bilanci e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, congiuntamente al Consiglio Direttivo.

Verifica la contabilità ogni sei mesi ed in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

ART.12
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile, decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle proposte di sospensione ed espulsione.

ART. 13
PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) Dal Patrimonio mobiliare ed Immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) Dai proventi dell'autofinanziamento che si esplica attraverso il versamento da parte dei soci di una quota di iscrizione e dei ricavi derivanti da diverse attività.
- 3) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 4) Dal Fondo di Riserva.

ART. 14
IL BILANCIO

Il Bilancio consuntivo, comprendente l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre ed il bilancio preventivo devono essere presentati entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.15
DESTINAZIONE DELL'AVANZO

Il residuo attivo del bilancio è utilizzato come segue:

- 1) il 10% a fondo di riserva.
- 2) Il rimanente deve essere utilizzato entro l'anno successivo come segue:
 - a) per le attività statutarie del "Centro";
 - b) per acquisti di arredi ed attrezzature;
 - c) per lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria;
 - d) per lavori di manutenzione straordinaria.

ART.16

Il "Centro" all'interno delle attività ricreative può consentire la presenza di un bar.

Tale bar dovrà essere gestito dall'apposito gruppo di lavoro e l'accesso sarà consentito ai soli Soci delle Associazioni Ricreative scelte liberamente.

ART.17
DISCIPLINA GIURIDICA

Per quanto non previsto o diversamente disposto valgono le norme di legge statali e segnatamente le disposizioni di cui all'ex art.36 s.s. del c.c.